



REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia per la Rappresentanza Negoziata
delle Pubbliche Amministrazioni
ARAN

Roma, li 29 GEN. 1997

Alle Amministrazioni del
Comparto Università

LORO SEDI

625

UNIVERSITA' DI SIENA
03.02.97 001972
POS <i>[Signature]</i>

Oggetto: Trasmissione Delibera Commissione di Garanzia.

Con la presente si trasmettono, copia del testo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali da assicurare in caso di sciopero per i dipendenti del Comparto Università, e copia della relativa delibera di idoneità della Commissione di Garanzia.

Il Presidente
(Prof. Carlo Dell'Aringa)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il giorno 22 del mese di marzo 1996, alle ore 17,30, presso la Sede dell'A.R.A.N. in Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo come di seguito indicati :

CARLO DELL'ARINGA

Carlo Aringa

GIANCANDIDO DE MARTIN

Giancandido De Martin

GUIDO FANTONI

Guido Fantoni

GIANFRANCO REBORA

Gianfranco Rebora

ARTURO PARISI

Arturo Parisi

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria :

CGIL

Ligi Del Vito

CISL

Ugo Merello

UIL

Fulvio Scavillo

CONFISAL

Luca Bellini

CISAL

Oreste

CISNAL

Pelenti

CIDA

Disini

CGIL/SNU

[Signature]

CONFEDIR

[Signature]

CISL/FSUR

Gianfranco Rebora

RDB/CUB

[Signature]

UIL/UNIVERSITA'

[Signature]

UNIONQUADRI

[Signature]

FED.NE

[Signature]

CONFISAL/SNALS
UNIVERSITA'

USPPI

[Signature]

CISAPUNI

[Signature]

Al termine dei lavori le parti concordano il presente testo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero per i dipendenti del Comparto Università.

- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D) Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- attività previste nei piani di protezione civile;
- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

Prebati, Focellone, Peloni, U. M. G. P. Piccini, L. M.
C. S. ...
J. ...
... ..

Art. 2

(Prestazioni indispensabili e contingenti di personale)

1. Ai fini dell'art. 1, sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi, mediante contratti decentrati stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 45 commi 1, 4 e 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le associazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
 - a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;
 - b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
 - c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.
3. In conformità ai contratti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni individuano di norma con criteri di rotazione in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.
5. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validità per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.

T. Schwartz, *M. Paoletti*, *Palombi*, *LN*, *Arison*, *Piemonte*, *M*, *Luca*, *Gianni*, *CA*

Art. 3

(Norme da rispettare in caso di sciopero)

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.
3. Non possono essere indetti scioperi:
 - a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione;
 - b) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Non possono essere proclamati scioperi nel giorno del pagamento degli stipendi.

Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

Stacullo *Peloni* *PN*
T. Schwarz *Giannotti, m. c. 8* *Alfonso*
Orlando *Caracciolo* *Gianni* *Picini*
la n. *RU* *Amore* *CD*

Art. 4

(Contingenti di personale e modalità dello sciopero nelle strutture sanitarie universitarie)

1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 3:
 - a) per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui all'art. 2, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
 - b) per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi. Ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata in quanto necessari;
 - c) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
 - d) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione; sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
 - e) in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), non possono essere indetti scioperi:
 - di durata superiore a una giornata lavorativa
 - in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori a 12 giorni tra un'azione di sciopero e l'altra;
 - f) in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
 - nel mese di agosto
 - dal 23 dicembre al 7 gennaio
 - cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo.

Carabinieri
Palombi
Stoccolmo
Piemonte
10
10
10

Art. 5

(Procedure di raffreddamento e di conciliazione)

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

[Handwritten signatures and notes in Italian, including names like F. Robert, P. Lombardi, and various illegible signatures.]

[Handwritten initials]




COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Data: 31 AGO. 1996

Pagine n°: 5 (compresa la presente)

Mittente: Commissione Garanzia Legge 146/1990 (Segreteria)

- Destinatari:
- Ministro per la Funzione Pubblica
 - Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
 - Consiglio Universitario Nazionale
 - Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane
 - ARAN
 - Rettori delle Università e degli Istituti universitari (tramite MURST)
 - CGIL
 - CISL
 - UIL
 - CONFSAL
 - CISAL
 - CISNAL
 - CIDA
 - CONFEDIR
 - RDB/CUB
 - UNIONQUADRI
 - USPPI
 - CGIL/SNU
 - CISL/FSUR
 - UIL Università
 - FED. CONFSAL/SNALS Università
 - CISAPUNI
 - Organismi studenteschi Universitari (tramite CUN)



Messaggio: trasmissione delibera n. 9.2) del 4.7.1996
Deliberazione: ARAN - comparto Università

AVVERTENZA: si informa che le delibere della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Informazioni sulle modalità di abbonamento possono essere richieste ai seguenti numeri: 06/85082149 - 85082221 - fax 06/85082520.

Se il testo non dovesse risultare chiaro, si prega di telefonare ai seguenti numeri:
06/4404278 - 4404280 - 8480230.

TJP
DS

COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione: 9.2) ARAN - comparto Università
(Seduta del 4.7.1996)

LA COMMISSIONE

VISTA la comunicazione dell'11.4.1996 (prot. n. 2383), con la quale il Presidente dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) trasmette copia dell'accordo siglato in data 22.3.1996 tra l'ARAN e le seguenti Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPi (confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, FED.NE CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI (Organizzazioni di categoria);

VISTA la legge n. 146/1990;

RICHIAMATA la delibera n. 206/3 dell'11.1.1996, con la quale la Commissione ha individuato le esigenze irrinunciabili da garantire in caso di sciopero del personale docente universitario;

RICHIAMATA la delibera n. 208/6.4 del 25.1.1996, con la quale la Commissione esprimeva il proprio parere interlocutorio sull'ipotesi di accordo per il personale non docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO della pubblicazione nella G.U. del 7.6.1996, n. 93 del testo del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.4.1996 di autorizzazione alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale (sc. non docente) delle "Università" e del testo del contratto stesso, ad eccezione delle clausole relative alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

PRESO ATTO della volontà delle parti di assicurare, in caso di sciopero, i soli esperimenti le cui modalità risultino "irripetibili" (art. 2 C) e non, come suggerito dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, di "difficile ripetibilità";

PRESO ATTO che:

1) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione

nell'ipotesi di accordo della voce "igiene", sono stati recepiti nell'art. 1 lett. d) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento della voce "igiene e sanità pubblica", tra i servizi essenziali da garantire;

2) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della garanzia del "trattamento malattie mentali in fase acuta", sono stati recepiti nell'art. 2 B2) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;

3) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della voce "igiene personale degli assistiti non autosufficienti", sono stati recepiti nell'art. 2 B2) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;

4) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla eccessiva riduzione, nell'ipotesi di accordo, della garanzia dei servizi erogati dalle Direzioni sanitarie, sono stati recepiti nell'art. 2 E3) dell'accordo definitivo, attraverso l'esplicita garanzia dei "servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili";

5) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla garanzia, nell'ipotesi di accordo, delle procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, sono stati recepiti nell'art. 1 lett. d) dell'accordo definitivo, attraverso la garanzia di tali procedure per un periodo non inferiore ad 1/3 dei giorni complessivamente previsti;

6) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente all'esigenza di garantire la proroga del termine finale per immatricolazioni ed iscrizioni, nel caso di coincidenza di detto termine con un giorno di sciopero sono stati recepiti nell'art. 3.4 dell'accordo definitivo, attraverso la previsione della proroga del termine;

7) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente alla mancata previsione che gli scioperi di durata inferiore alle 24 ore si svolgano in un periodo di ore continuative sono stati recepiti nell'art. 3.3 lett. a) dell'accordo definitivo;

8) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente al necessario inserimento dell'elenco delle prestazioni indispensabili nelle "Guide dello studente" o pubblicazioni equivalenti sono stati recepiti nell'art. 6 dell'accordo;

RITENUTO che:

- 1) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla riduzione delle attività farmaceutiche alle sole prestazioni indispensabili, non faccia venir meno il dovere di garantire, in occasione di scioperi, tutte le prestazioni di carattere farmaceutico necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);
 - 2) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla esclusione della garanzia dell'attività amministrativa di accettazione e dimissione pazienti non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, tutte le funzioni strumentali all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);
 - 3) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all'esclusione della garanzia dei servizi veterinari non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, i servizi essenziali relativi alla cura di animali e piante di cui all'art. 1 lett. c) dell'accordo definitivo;
 - 4) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all'esigenza di garantire l'integrità delle banche dati non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, la "sicurezza e salvaguardia dei laboratori", secondo la previsione di cui all'art. 1 lett. c) dell'accordo definitivo;
 - 5) la formula di cui all'art. 2 A) dell'accordo definitivo, che garantisce gli "esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341" non faccia venir meno il dovere del personale non docente di svolgere i compiti accessori e strumentali necessari alla garanzia di tutte le prestazioni indispensabili del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione di cui alla delibera dell'11.1.1996;
- PRESO ATTO che, secondo quanto affermato nella lettera di accompagnamento del testo dell'accordo definitiva, a firma del Presidente dell'ARAN, l'accordo medesimo è stato trasmesso "agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell'utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale", al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 2.2 1. n. 146/1990;

RILEVATO che alla data odierna nessun parere proveniente da tali organismi studenteschi è pervenuto alla Commissione;

RITENUTO che l'omessa trasmissione del richiesto parere da parte delle Organizzazioni degli utenti non possa arrestare il procedimento di valutazione degli accordi;

VALUTA IDONEO

l'accordo in oggetto, nei sensi di cui in motivazione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), ai Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, alle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI, CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, FED.NE CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI ed agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell'utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

